

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 886)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BUCCINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 1973

Miglioramenti al trattamento economico degli infortunati del lavoro già liquidati in capitale o rendita vitalizia

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 3 marzo 1949, n. 52, si provvede a concedere prestazioni economiche a favore di quei lavoratori che, infortunatisi in regime del testo unico 31 gennaio 1904, n. 51, furono liquidati in capitale o in rendita vitalizia. Il provvedimento, inizialmente limitato ai grandi invalidi del lavoro, fu poi esteso anche a invalidi con grado d'inabilità inferiore all'80 per cento.

Si tratta di casi, quindi, già assicurativamente definiti ed indennizzati, ai quali, con provvedimento di cui è evidente la natura assistenziale, si è venuti incontro con l'erogazione di assegni mensili a carattere continuativo (art. 124, primo comma).

Tali assegni che erano già stati rivalutati con effetto 1° luglio 1965, hanno avuto una ulteriore rivalutazione con la legge 12 mar-

zo 1968, n. 235. Gli attuali importi e correlativi gruppi d'inabilità sono i seguenti:

con grado d'inabilità dal 50 per cento al 59 per cento, lire 12.000;

con grado d'inabilità dal 60 per cento al 79 per cento, lire 16.000;

con grado d'inabilità dall'80 per cento all'89 per cento, lire 32.000

con grado d'inabilità dal 90 per cento al 100 per cento, lire 450.000;

con grado d'inabilità 100 per cento, nei casi nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, a norma dell'articolo 76, lire 50.000; più lire 35.000 quale assegno per detta assistenza personale continuativa.

La stessa prestazione è prevista per il settore agricolo a favore degli indennizzati in

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

capitale ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, o in rendita vitalizia costituita a norma dell'articolo 11 del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889 (art. 235 del testo unico sugli infortuni).

Gli assegni per detto settore sono fissati in rapporto al grado d'inabilità nelle misure seguenti:

con grado d'inabilità dal 50 per cento al 59 per cento, lire 10.000;

con grado d'inabilità dal 60 per cento al 79 per cento, lire 13.000;

con grado d'inabilità dall'80 per cento all'89 per cento, lire 26.000;

con grado d'inabilità dal 90 per cento al 100 per cento, lire 36.000.

È da rilevare che gli assegni in questione sostituiscono e assorbono, fino a concorren-

za dei loro importi, ogni altro assegno mensile corrisposto, anche sotto diversa denominazione, dall'INAIL.

Il malcontento degli interessati (circa quattromila per il settore industria e circa tremila per il settore agricoltura) è giustificato e deve pertanto essere recepito dal legislatore. È assurdo continuare a corrispondere assegni irrisori, come quelli in vigore, come pure è assurdo non indennizzare ex liquidati in capitale con grado d'inabilità inferiore al 50 per cento.

Lo scopo del presente disegno di legge è, pertanto, quello di rivalutare gli importi degli assegni continuativi mensili e di estendere il campo di applicazione della provvidenza in argomento fino agli invalidi con grado d'inabilità non inferiore al 30 per cento.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 124 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, numero 1124, sostituito dall'articolo 1 della legge 12 marzo 1968, n. 235, è sostituito dal seguente:

« Con decorrenza 1° gennaio 1971 agli invalidi per infortunio sul lavoro o per malattia professionale dell'industria, già indennizzati ai sensi della legge 31 gennaio 1904, n. 51, e del regio decreto 13 maggio 1929, n. 928, ed ai titolari di rendita vitalizia sono concessi i seguenti assegni continuativi mensili:

con grado d'inabilità dal 30 per cento al 39 per cento, lire 18.000;

con grado d'inabilità dal 40 per cento al 49 per cento, lire 20.000;

con grado d'inabilità dal 50 per cento al 59 per cento, lire 25.000;

con grado d'inabilità dal 60 per cento al 69 per cento, lire 30.000;

con grado d'inabilità dal 70 per cento al 79 per cento, lire 45.000;

con grado d'inabilità dall'80 per cento all'89 per cento, lire 60.000;

con grado d'inabilità dal 90 per cento al 100 per cento, lire 80.000.

La misura dell'assegno per gli invalidi, ai quali sia riconosciuta la necessità di assistenza personale continuativa è fissata in lire 80.000.

Gli assegni predetti sostituiscono ed assorbono, fino alla concorrenza dei rispettivi importi, ogni altro assegno mensile continuativo ».

Art. 2.

L'articolo 235 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, numero 1124, sostituito dall'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 235, è sostituito dal seguente:

« Con decorrenza 1° gennaio 1971 agli invalidi per infortunio sul lavoro in agricoltura, già indennizzati in capitale ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, o in rendita vitalizia, costituita a norma dell'articolo 111 del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889, per l'esecuzione del predetto decreto legislativo luogotenenziale, sono concessi i seguenti assegni continuativi mensili:

con grado d'inabilità dal 30 per cento al 39 per cento, lire 16.000;

con grado d'inabilità dal 40 per cento al 49 per cento, lire 18.000;

con grado d'inabilità dal 50 per cento al 59 per cento, lire 20.000.

con grado d'inabilità dal 60 per cento al 69 per cento, lire 25.000;

con grado d'inabilità dal 70 per cento al 79 per cento, lire 40.000;

con grado d'inabilità dall'80 per cento all'89 per cento, lire 55.000;

con grado d'inabilità dal 90 per cento al 100 per cento, lire 70.000.

La misura dell'assegno per gli invalidi, ai quali sia riconosciuta la necessità di assistenza personale continuativa, è fissata in lire 70.000.

Gli assegni predetti sostituiscono ed assorbono, fino alla concorrenza dei rispettivi importi, ogni altro assegno mensile corrisposto ».

Art. 3.

Gli invalidi per infortunio sul lavoro o malattia professionale, nell'industria e in agricoltura, con grado d'inabilità dal 39 al 49 per cento, già indennizzati in capitale ai sensi delle disposizioni di legge richiamate nei precedenti articoli 1 e 2, per il conseguimento dell'assegno continuativo mensile di cui agli articoli 1 e 2 medesimi, sono tenuti, a pena di decadenza, a presentare domanda all'istituto assicuratore, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, a carico degli istituti assicuratori, si provvede ai sensi degli articoli 192, 193, 194 e 261 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.